

allegato "A" alla deliberazione n. 1 del 19 gennaio 2009 del Consiglio Direttivo

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA
PRESSO IL "CENTRO VISITA"
DEL PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE
DI CASTELNUOVO GARFAGNANA**

L'anno duemilanove.....e questo giorno..... del mese di
..... presso la sede amministrativa del Parco delle Alpi Apuane in
via Corrado Del Greco, 11 a Seravezza,

TRA

L'Ente **Parco Regionale delle Alpi Apuane** (C.F. 94001820466),
rappresentato dal Responsabile U.O.C. Valorizzazione Territoriale Alfredo
Lazzeri, nato a _____ (LU), il
_____, autorizzato con deliberazione n. __ in
data _____, dichiarata immediatamente eseguibile, ad
impegnare legalmente e formalmente, per il presente atto, l'Ente

E

la Società **"Garfagnana Ambiente e Sviluppo"** (GAL Garfagnana: P.IVA
01426480461), rappresentata dal Presidente Luigi Favari, nato a
_____ il _____, residente a
_____ (C.F.: _____),

PREMESSO

- che la Società GAL - Garfagnana Ambiente e Sviluppo ha in essere
tutta una serie di iniziative atte a promuovere ed incentivare lo sviluppo
economico sostenibile dell'area montana della Provincia di Lucca, la quale
è il soggetto referente per la gestione del progetto: "Ponti nel Tempo", a cui
l'Ente Parco Apuane ha conferito negli anni scorsi la propria adesione,
attivando anche un accordo programmatico, oltre che con
l'Amministrazione Provinciale di Lucca, anche con la Comunità Montana
della Garfagnana, tra cui la convenzione per la gestione del "Centro di
coordinamento del turismo rurale", presso la stessa sede dell'attuale Centro

Documentazione ed Accoglienza Visitatori del Parco delle Alpi Apuane di Castelnuovo;

- che è interesse oltre che dell'Ente Parco, pure del GAL "Garfagnana Ambiente e Sviluppo", individuare un unico soggetto referente in grado di "gestire" sinergie economiche e progettuali al fine di fornire un servizio qualificato, unitario e più produttivo della promozione, dell'informazione e della accoglienza turistica;

ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Recepimento premessa

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Conferimento dell'incarico

L'Ente Parco Regionale delle Alpi Apuane, in seguito denominato "**Parco**", affida al GAL – "Garfagnana Ambiente e Sviluppo", in seguito denominato "**Gestore**", l'incarico per la gestione della documentazione e dell'accoglienza turistica e delle attività proprie del "Centro di Documentazione ed Accoglienza Visitatori" o più semplicemente "Centro Visite" del Parco Regionale delle Alpi Apuane, sito in Piazza delle Erbe a Castelnuovo Garfagnana, d'ora in avanti detto "**Centro**".

Art. 3 – Oggetto dell'incarico

Il **Gestore** dichiara di accettare, secondo le modalità stabilite in questo e nei successivi articoli, l'incarico della gestione della documentazione e dell'accoglienza turistica e delle attività proprie del **Centro**, e più precisamente:

- a) presenza costante di almeno un'unità lavorativa con funzioni di accoglienza turistica, nonché di informazione naturalistica di base;
- b) servizio di corrispondenza, telefonico, e-mail per soddisfare le richieste di informazione;

- c) servizio di organizzazione e coordinamento soggiorni nei rifugi, negli alberghi ed in altre strutture ricettive, anche extralberghiere, che ricadono nel territorio del Parco e dell'area contigua;
- d) predisposizione di itinerari e visite guidate, con particolare riferimento a gruppi scolastici, coordinando il servizio delle "Guide del Parco";
- e) realizzazione di indagini statistiche sui flussi turistici;
- f) servizio di animazione locale per iniziative ed eventi organizzati dal Parco;
- g) partecipazione a fiere e work shop di settore;
- h) vendita cartine, pubblicazioni, gadget, prodotti tipici e artigianali del Parco delle Alpi Apuane
- i) manutenzione e pulizia ordinaria del **Centro**.

Art. 4 – Durata e tempi dell'incarico

L'incarico relativo ai servizi di cui all'art. 3, ha inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e termina il trentuno dicembre 2010.

Per quanto concerne le attività previste dall'articolo 3 il **Gestore** si impegna a mantenere funzionante il **Centro** per tutta la durata dell'incarico e cioè il **Centro** sarà aperto:

- a) dal primo gennaio al trentuno marzo e dal primo di ottobre al trentuno dicembre compreso – in tutti i giorni della settimana – per sei ore giornaliere, in parte antimeridiane ed in parte pomeridiane;
- b) dal primo aprile al trentuno maggio compreso – in tutti i giorni della settimana – per sette ore giornaliere, in parte antimeridiane ed in parte pomeridiane;
- c) dal primo giugno al trenta settembre compreso – in tutti i giorni della settimana – per otto ore giornaliere, in parte antimeridiane ed in parte pomeridiane;

L'orario di apertura giornaliero, di qualsiasi stagione dell'anno, è funzionale al servizio offerto e va definito, in modo specifico, nel "Progetto di gestione del Centro", di cui all'art. 5, con l'obbligo di coprire, in ogni giorno di apertura, la fascia oraria compresa dalle ore 9 alle ore 12.

Inoltre il **Centro** effettuerà obbligatoriamente orario giornaliero - di tipo estivo, di otto ore - il Lunedì dell'Angelo, il 25 aprile ed il 1° maggio.

Infine il **Centro** rimane, di regola, chiuso il 1° ed il 6 gennaio, il giorno di Pasqua, il 1° novembre ed il pomeriggio del giorno successivo, nonché l'8, il 25, il 26 dicembre.

L'eventuale apertura del **Centro** nei giorni di chiusura sopra detti, può avvenire, se esplicitata nel "Progetto di gestione", con l'obbligo di recuperare le ore di servizio effettuate nel giorno/giorni feriali immediatamente successivi, senza alcun onere economico aggiuntivo per il **Parco**.

Art. 5 – Progetto di gestione

Nella gestione dei servizi di cui di cui all'art. 3 del presente atto, il **Gestore** si atterrà scrupolosamente agli indirizzi ed alle modalità operative contenute nel "Progetto di Gestione", nel quale definirà, in modo dettagliato, gli obiettivi, gli indirizzi e le modalità operative della sua "gestione ed organizzazione".

Oltre il calendario e gli orari giornalieri di apertura al pubblico troveranno esplicitazione i programmi delle attività turistiche, promozionali e culturali, le attività commerciali poste in essere, i rapporti eventuali con altri soggetti pubblici e privati, il bilancio economico-finanziario generale e quello specifico dei vari servizi, con la puntuale evidenziazione di tutte le risorse eventualmente disponibili.

Art. 6 – Le Guide del Parco

Il **Gestore** – per il servizio di "visita guidata" e comunque di accompagnamento di visitatori nel territorio protetto e nell'area contigua

del Parco Regionale delle Alpi Apuane – si servirà unicamente di operatori specializzati in possesso del titolo ufficiale di “*Guida del Parco delle Alpi Apuane*”, appositamente rilasciato dal **Parco** stesso.

È fatto divieto al **Gestore** – pena la risoluzione della presente convenzione – tenere un servizio autonomo ed analogo a quello di “*Guida del Parco delle Alpi Apuane*” nella stessa area protetta.

Le tariffe dei servizi indicati nel presente articolo sono stabilite dal **Parco**, sentiti i soggetti interessati, riservando al **Gestore** il 15% delle somme ricavate per ogni prenotazione di visita o intervento.

Art. 7 – Pubblicazioni e gadgets

Il **Gestore**, organizza la vendita delle pubblicazioni e dei gadget prodotti dal **Parco** presso il **Centro** avuto in gestione, o in altro luogo, con prezzi stabiliti dal **Parco** stesso. Gli oneri fiscali ed autorizzativi sono a carico del **Gestore**.

Art. 8 – Riconoscimento

Il personale del **Gestore** che presta servizio presso il **Centro** è obbligato ad esporre il cartellino di riconoscimento provvisto di nome e foto.

Art. 9 – Costi

Il costo di tutto il servizio completo, costituito dalle singole azioni di cui all’art. 3 del presente atto, viene stabilito complessivamente in euro **15.000,00** (quindicimila) annui. Nel caso di incarico di durata inferiore all’anno si applica una riduzione giornaliera proporzionale. La somma di cui sopra si intende comprensiva di qualsiasi onere connesso all’espletamento dell’incarico. La somma di cui sopra verrà corrisposta al GAL – Ambiente e Sviluppo della Garfagnana con le modalità del semplice trasferimento.

La somma di cui sopra s’intende fissa ed invariabile per tutta la durata della presente convenzione.

Art. 10 – Modalità di trasferimento delle risorse

La somma complessiva di cui all'art. 9 della presente convenzione sarà corrisposta:

- a) il 30% entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione e, se possibile, entro il 31 gennaio di ogni esercizio annuale;
- b) il 50% in rate bimestrali posticipate;
- c) il restante 20% alla verifica positiva da parte degli Uffici del **Parco** della realizzazione della parte tecnica annuale del progetto di gestione.

Art. 11 – Compiti

Il **Gestore** si impegna ad espletare il servizio con la massima diligenza e puntualità e con l'osservanza di quanto convenuto e, pur con la necessaria autonomia, dovrà attenersi alle direttive che potranno essere impartite dal **Parco** attuando un costante collegamento con i competenti Uffici, ai quali è affidato il compito di collaborare e vigilare con e sul servizio. Inoltre nell'attività di selezione delle manifestazioni e delle iniziative e nella definizione dei programmi e dei progetti di promozione e comunicazione dovrà attenersi alle linee politico-amministrative individuate dal Consiglio Direttivo del Parco.

Art. 12 – Natura dei rapporti di lavoro

Il **Gestore** si servirà, per la gestione del **Centro**, di proprio personale - nel numero di almeno 2 (due) addetti, da ruotare, nel servizio, nel corso dell'anno - in possesso dei requisiti di legge e di uno dei seguenti titoli di studio o di formazione professionale:

- a) maturità professionale turistica o licenza linguistica;
- b) attestati di Corsi di Formazione Professionale attinenti;
- c) laurea in Lingue o Letterature europee, in Scienze naturali, biologiche, geologiche, ambientali, agrarie, forestali, oppure in Architettura.

Il rapporto di lavoro del personale impegnato nel **Centro** non si configura, né sul piano formale né su quello sostanziale, quale rapporto di lavoro subordinato con il **Parco**.

Art. 13 – Obblighi assicurativi e previdenziali

È fatto obbligo al **Gestore** dell'iscrizione presso i pubblici Istituti di Previdenza ed Assistenza del Personale che presta servizio presso il **Centro**. Tutti gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi inerenti l'attività in argomento rimangono ad esclusivo carico del **Gestore**. Resta inteso comunque che il **Gestore** esonera completamente il **Parco** da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze. Il **Gestore** è responsabile della sicurezza e salute del proprio personale, che presta servizio presso il **Centro**, ai sensi del D. Lgs. n. 626/94, ed è quindi obbligato – come datore di lavoro – ad individuare ed adottare tutte le misure di informazione, formazione, prevenzione ed emergenza, riferendosi – dove necessario – ai competenti Uffici del **Parco**.

Art. 14 – Risoluzione

Il **Parco** si riserva la facoltà di risolvere in qualsiasi momento la presente Convenzione qualora, in contrasto con l'impegno assunto con l'incarico, il servizio non risulti svolto con adeguato impegno o in difformità alle direttive impartite ed alle norme esplicitate nello stesso contratto. Nel caso di risoluzione anticipata saranno presi in considerazione, al fine di determinare il compenso da corrispondere o da restituire rispetto alle cifre già erogate, l'entità temporale e la qualità del servizio prestato sino a quel momento.

In aggiunta a quanto sopra, il **Parco** può sempre richiedere la risoluzione del contratto, anche in modo tra loro indipendente:

- per inadempienze nella realizzazione del “Progetto di gestione” del **Centro**;
- in caso di cessione o subappalto totale o parziale;
- quando non vengano rispettati, da parte del **Gestore**, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari.

La risoluzione della convenzione è dichiarata con semplice preavviso di gg. 15, da trasmettere con lettera raccomandata A.R.

Art. 15 – Validità

La presente convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione. Il suo termine è fissato al trentuno dicembre dell'anno 2010.

Entro il 30 settembre di ogni anno il **Parco** accerta la sussistenza delle ragioni di convenienza per la continuazione del rapporto “convenzionale”.

Art. 16 – Spese di registrazione

Le spese di registrazione, in caso d'uso, della presente convenzione e tutte quelle inerenti e conseguenti sono a carico del **Gestore**.

Art. 17 – Norma finale

La presente Convenzione sostituisce qualsiasi altro atto precedentemente sottoscritto dai contraenti nello specifico qui trattato.

Letto, approvato e sottoscritto:

p. il PARCO: _____

p. il GAL – Garfagnana Ambiente e Sviluppo _____

AL/al

C:\documenti\garacav\deliberacav